N. R.G. PU 8-1/ 2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Francesca Ercolini	Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello	Giudice rel.
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da **"GASPARONI CRISTIANO & GORONI BARBARA S.N.C." IN LIQUIDAZIONE** (C.F.: 02383400427), **GORONI BARBARA** (C.F. GRNBBR74D41A271K) e **GASPARONI CRISTIANO** (C.F. GSPCST68L22A271L), rappresentati dall'Avv. GIANPAOLO SICURO;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

Quanto alla verifica dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese, va osservato che:

a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;

b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

in particolare, va osservato che la società "Gasparoni Cristiano & Goroni Barbara S.n.c." rientra nella categoria dell'impresa minore, accertato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 del CCII;

c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a

Firmato Da: ERCOLINI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 35211b7879c612f62e6bc88f27f36bb1
Firmato Da: PASCUCCI SIMONETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e86a17bdef29093 - Firmato Da: FILIPPELLO GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 595bba62a82460cb12280ce973133

corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore

d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, co. 3, CCII;

e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

f) ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, dal confronto tra le entrate della famiglia GASPARONI-GORONI e le passività dagli stessi contratte, nell'ambito dello svolgimento dell'attività di impresa, oltre che personalmente, emerge un'incapacità permanente e oggettiva di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

A fronte di entrate mensili per circa € 1.500,00 e in assenza di proprietà immobiliari, gli odierni ricorrenti devono sostenere le spese necessarie al mantenimento della famiglia, tra cui due figli, una di sedici anni e l'altro di ventiquattro, lavoratore stagionale.

Alla luce di quanto evidenziato dalla relazione dell'OCC circa le spese e le necessità della famiglia, questo giudice ritiene che la somma sufficiente al sostentamento familiare è di € 1.300,00 mensili per tredici mensilità; pertanto dispone che le entrate mensili residue vengano incamerate dalla procedura di liquidazione controllata;

Ulteriormente, va osservato che ai sensi degli artt. 150 e 270 CCII, l'apertura della liquidazione controllata determina la cessazione (improcedibilità) delle procedure esecutive individuali.

Tuttavia, quanto al pignoramento presso terzi eseguito da PINKERTON SPV S.r.l., procedura conclusa con l'ordinanza di assegnazione delle somme, va osservato che, anche alla luce del recente mutamento giurisprudenziale (Cass. 10820/2020), il provvedimento reso dal g.e. può esplicare i propri effetti traslativi solamente per il tempo precedente alla declaratoria di apertura di procedure concorsuali minori.

La recente pronuncia di legittimità, pur affermando che l'apertura di una procedura concorsuale non determina la caducazione dell'ordinanza di assegnazione, lascia aperta la valutazione sull'inefficacia ex art. 44 l. fall. dei pagamenti eseguiti dal terzo in ossequio all'ordinanza indicata.

In forza dell'art. 44 l. fall. (oggi, art. 144 co. 1 CCII), una volta aperta la procedura concorsuale, il debitore perde la possibilità di disporre del proprio patrimonio, anche in maniera non volontaria.

Tale norma applicabile, anche ai versamenti eseguiti in forza di un'ordinanza di assegnazione del giudice delle esecuzioni, (cfr. Cass. 1227/2016 e Cass. 5994/2011)

Firmato Da: ERCOLINI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 35211b7879c612f62e6bc88f27f36bb1
Firmato Da: PASCUCCI SIMONETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e86a17bdef29093 - Firmato Da: FILIPPELLO GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 595bba62a82460cb12280ce37313

determina che la prosecuzione dei pagamenti del terzo in favore del creditore procedente sarebbero colpiti da inefficacia.

Per le suesposte ragioni, dispone che la parte di retribuzione assegnata al creditore venga incamerata dalla presente procedura di liquidazione.

Ritiene, conclusivamente, il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni dei debitori **GASPARONI CRISTIANO & GORONI BARBARA S.n.c.,** con sede in Ancona, via Ascoli Piceno n. 143, **GORONI BARBARA** (C.F. GRNBBR74D41A271K) e **GASPARONI CRISTIANO** (C.F. GSPCST68L22A271L);

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Giuliana Filippello;**

NOMINA liquidatore, Avv. **FRANCESCA SETA**

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

Firmato Da: ERCOLINI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 35211b7879c612f62e6bc88f27f36bb1
Firmato Da: PASCUCCI SIMONETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e86a17bdef29093 - Firmato Da: FILIPPELLO GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 595bba62a82460cb122806e973733

FISSA ex art. 268, comma 4 CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1.300,00 mensili.

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;

DISPONE che la cancelleria provveda all' inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale nonché alla sua notifica al debitore ed alla comunicazione al liquidatore, affinché questi provveda alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 04/10/2022.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Giuliana Filippello

Il Presidente

Dott.ssa Francesca Ercolini

Firmato Da: ERCOLINI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 35211b7879c612f62e6bc88f27f36bb1
Firmato Da: PASCUCCI SIMONETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e86a17bdef29093 - Firmato Da: FILIPPELLO GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 595bba62a82460cb122806e73733